



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 17 ottobre 2017
Uff.-Prot.n° UL/AC/15061/402/F7/PE
Oggetto: Bilance. DM 21 aprile 2017, n. 93.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:

Il DM 21 aprile 2017, n. 93 reca il nuovo Regolamento in materia di strumenti di misura, tra cui le bilance. Due le novità: la comunicazione di inizio e fine utilizzazione e il libretto metrologico.

PRECEDENTI:

Circolare Federfarma prot. n. 6770/308 del 27/7/2000.

E' in vigore, dal 18/9 us, il [Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93](#) "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea."

Il DM in oggetto, pubblicato sulla GU n. 141 del 20/6/2017, modifica le modalità di esecuzione della verifica periodica, gli obblighi degli utenti metrici (gli utilizzatori di strumenti di misura) e le procedure di autorizzazione dei laboratori e si applica agli strumenti utilizzati per funzioni di misura legale, ovvero le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse, diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Nuovi obblighi.

Tra gli strumenti di misura presenti nelle farmacie sono comprese le bilance e i nuovi obblighi che interessano riguardano:

- 1) la comunicazione entro 30 giorni alla Camera di Commercio competente, anche a mezzo posta elettronica certificata, di alcuni dati (elencati all'art. 9, comma 2, del DM in oggetto) in occasione dell'inizio e della fine dell'utilizzo dello strumento; la comunicazione di inizio dell'utilizzazione riguarda gli strumenti di nuova utilizzazione e non ancora sottoposti dalle farmacie a verifica periodica;
- 2) l'introduzione del libretto metrologico per ciascun strumento, contenente i dati identificativi dello strumento stesso e compilato in occasione delle verifiche e delle riparazioni; il libretto metrologico, deve essere rilasciato, se non vi ha già provveduto il fabbricante, dall'organismo che esegue la prima verifica periodica, senza onere per il titolare dello strumento.



Riassumendo, alla luce delle novità introdotte gli obblighi attuali degli utenti metrici sono i seguenti:

- comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio i dati previsti in occasione dell'inizio e della fine dell'utilizzo dello strumento;
- mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Verifiche periodiche.

Come è noto, le bilance devono essere sottoposte ogni tre anni a verifiche periodiche eseguite dalle Camere di Commercio o dagli organismi inseriti nell'apposito elenco presso Unioncamere.

La periodicità delle verifiche decorre:

- per gli strumenti già sottoposti a verifica periodica a partire dalla data dell'ultima verifica;
- per gli strumenti nuovi dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Inoltre, è obbligatorio richiedere una nuova verifica periodica:

- almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente;
- entro 10 giorni lavorativi da una riparazione, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

* * *

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l'occasione, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Osvaldo MOLTEDO

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.